

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI INCUBATORI DI VARIO	
	TIPO - LOTTO 12 FORNITURA DI SHAKER INCUBATORI REFRIGERATI	
	CIG 9772133B40 - CUP E89I22001710005	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na del dott. Davide Violato, nato a Padova (PD) il	
	25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,	
	Economato e Vendite;	
	E	
	la ditta TECNO-LAB Srl, di seguito denominata ditta e/o affi-	
	dataria, con sede legale in Brescia BS), Via Luigi Abbiati n.	
	22 A/B, C.F.e P.IVA 02919890174, rappresentata per quest'atto	
	dal/dalla dott./dott.ssa ERMENEGILDO PISTONI codice fiscale	
	-----, nato/a --(--) il -----, domiciliato per la carica	
	c/o la sede societaria, firma digitale intestata valida e	
	non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 119 del 03.04.2023 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-	
	glia comunitari per la fornitura di incubatori di vario tipo,	
	articolata in n. 12 lotti;	

	- con determinazione dirigenziale n. 288 del 31.07.2023, pre-	
	so atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 e la ditta	
	Tecno-Lab Srl, odierna contraente, è stata individuata quale	
	aggiudicataria del lotto 12 della procedura in questione;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto degli incubatori	
	di cui al lotto 12 della procedura sopra citata come di se-	
	guito dettagliati:	
	- Fornitura di n. 1 incubatore con agitatore refrigerato mod.	
	SKJ 8 R. per € 5.998,00 oltre Iva.	
	La suddetta apparecchiatura è da consegnare ed installare	
	presso il Laboratorio Biotecnologie Applicate alla Sicurezza	
	Alimentare sella Sede di Brescia, Via Bianchi n. 9.	
	Gli elementi che costituiscono le apparecchiature oggetto del	
	presente contratto sono dettagliati nell'offerta e nella do-	

	cumentazione tecnica prodotte dalla ditta per ciascun lotto	
	di gara e conservate agli atti del fascicolo elettronico della gara.	
	L'appalto comprende la fornitura delle apparecchiature sopra	
	descritte, che dovranno essere nuove di fabbrica e corrispondenti al modello specificato in sede di offerta.	
	La fornitura comprende altresì:	
	- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;	
	- la consegna, lo scarico, l'allocazione c/o i laboratori di	
	cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed avviamento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessario	
	perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle norme vigenti;	
	- i manuali operativi e di manutenzione per ogni apparecchiatura redatti in lingua italiana o inglese e il corso di addestramento e la formazione del personale;	
	- la garanzia full risk di 24 mesi comprensiva anche della sostituzione/riparazione di tutte le parti soggette ad usura,	
	parti di ricambio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, secondo quanto previsto	
	nel capitolato tecnico.	
	Il contratto avrà durata per 4 anni decorrenti dalla data di stipula, nel corso dei quali l'Istituto si riserva la possibilità di estendere la fornitura come di seguito dettagliato:	

	Acquisto di max n. 5 ulteriori apparecchiature come sopra in-	
	dividuate, per complessivi € 29.990,00 oltre Iva.	
	Il valore complessivo del presente contratto, comprensivo sia	
	del valore della prima fornitura che del valore della possi-	
	bile estensione contrattuale per ciascun lotto ammonta, dun-	
	que, ad € 35.988,00 oltre Iva.	
	Il DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto nominato è	
	l'Ing. Paolo Greco - Servizio di Ingegneria Clinica	
	dell'Izslr.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO E FORMAZIONE	
	Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del	
	contratto la ditta dovrà consegnare le apparecchiature, previ	
	accordi con il Responsabile del laboratorio e con il Dec, c/o	
	i luoghi di destinazione indicati.	
	A seguito della consegna e dell'installazione verrà effettua-	
	to il collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Tale	
	collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 3 giorni	
	solari dalla data di consegna.	
	I luoghi di destinazione delle apparecchiature e i nominativi	
	dei Responsabili saranno ulteriormente specificati	
	nell'ordinativo di fornitura.	
	Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati do-	
	vranno essere concordati con questa stazione appaltante. La	

	consegna si intende porto franco c/o le sedi indicate. Tutte	
	le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta.	
	Gli strumenti oggetto del presente contratto godono di un pe-	
	riodo di garanzia di 24 mesi decorrenti dalla data di instal-	
	lazione e collaudo.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà	
	valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non	
	conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 30 (trenta)	
	giorni lavorativi per la sostituzione di quanto necessario a	
	garantire l'operatività del sistema. Scaduto il termine, si	
	provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il	
	risarcimento dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori	
	che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione	
	e della completa rispondenza della strumentazione a quanto	
	prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.	
	La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle di-	
	sposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente	
	contratto, al disciplinare di gara e a quanto dichiarato dal-	
	la ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto	
	anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le dif-	
	formità non siano immediatamente riconoscibili.	

	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario. Il collaudo implica la certificazione della	
	regolare funzionalità e utilizzo dell'apparecchiatura.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA	
	Le strumentazioni sono coperte da garanzia "full risk" com-	
	prensiva anche della sostituzione/riparazione di tutte le	
	parti soggette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro	
	necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura	
	fornita.	
	L'o.e. garantisce per tutto il periodo di durata della garan-	
	zia un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle	
	attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i	
	difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo	
	e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Tutto il	
	materiale necessario all'espletamento della manutenzione è a	
	carico della ditta aggiudicataria. Il tempo di intervento in	
	caso di guasto è di massimo 3 giorni lavorativi. Entro i suc-	
	cessivi 3 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento è ga-	
	rantita la riparazione parziale della strumentazione (ripri-	
	stino parziale delle prestazioni in grado di garantire la ri-	
	presa delle normali attività di laboratorio/reparto). Il ri-	
	pristino completo delle prestazioni dello strumento è assicu-	
	rato entro i 15 giorni lavorativi dall'inizio	
	dell'intervento. L'o.e. garantisce l'esistenza di un servizio	

	di manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per	
	almeno 10 anni dalla data di uscita di produzione della mac-	
	china. Le eventuali parti di ricambio dovranno essere origi-	
	nali e nuovi di fabbrica.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del	
	collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richie-	
	sti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme pre-	
	viste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o	
	del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei desti-	
	natari e l'esatta specifica indicazione della merce consegna-	
	ta. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP	
	indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su	
	cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o ine-	

satta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa esc/o richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

- a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
- b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo le scheda di seguito riportata:

Criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari ma inferiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 150	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno so-

gg solari.	lare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 3 gg solari, ma inferiori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di intervento dalla richiesta di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 3 gg lavorativi, ma inferiore a 7 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Tempo di intervento per manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 7 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva du-	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno la-

rante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 30 gg lavorativi.	vorativo di ritardo
Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

Le casistiche riportate sul suddetto schema rivestono carattere esemplificativo e non esaustivo.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute

sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo

nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi c/o banche o c/o la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	

	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
	ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	Considerato il modesto importo di aggiudicazione è stato disposto l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva con riferimento alla prima fornitura oggetto del presente contratto.	
	L'Ente si riserva di chiedere la cauzione qualora deciderà di avvalersi della facoltà di estensione contrattuale nel corso del termine di efficacia del contratto.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	

	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	

	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: <i>"Regolamento recante codice di comporta-</i>	
	<i>mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.</i>	
	<i>Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"</i> che, al comma 3 dell'art. 2, sta-	
	bilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obbli-	
	ghi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di	
	imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzio-	
	ne o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it , nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA DEL-	
	LA PRIVACY	

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informativi aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.	
	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	

tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed esc/o consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	Per l'IZSLER	
	il Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economa- to e Vendite	
	Dott. Davide Violato	
	per la ditta Tecno-Lab Srl	
	Il legale rappresentante	
	Dott. Ermenegildo Pistoni	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta Tecno-Lab Srl come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli arti- coli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.	

per la ditta Tecno-Lab Srl

Il legale rappresentante

Dott. Ermenegildo Pistoni

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L.vo. n.82/2005 e s.m.i.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE N. 143 DELL'08/07/2014 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2.